



PROT. N. c_g950 – 3456/P

POZZA DI FASSA, 18 aprile 2015

OGGETTO: Ordinanza n. 15/2015

IL SINDACO

Richiamate:

- l'ordinanza n. 2/2015 del 19.01.2015 relativa alla chiusura della strada della Val de Sèn Nicolò in località "Vidor" e relativa regolamentazione della circolazione;
- l'ordinanza n. 3/2015 del 19.01.2015 relativa alla regolamentazione della circolazione sui tracciati escursionistici e della circolazione delle motoslitte e battipista sul territorio comunale;
- l'ordinanza n. 10/2015 del 27.03.2015 relativa alla revoca del tracciato escursionistico n. 11/4/15 denominato "GARDECIA"

Considerato che alla data odierna non risulta più possibile la manutenzione del tracciato escursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" con partenza dalla località "Vidor" e arrivo nelle località "Ciampie" e "Stalon di Munciogn", stante la progressiva mancanza di neve per lo sciogliersi della stessa;

Constatato che con la chiusura delle piste da sci insistenti sul territorio comunale è stata resa transitabile la strada della Val de Sèn Nicolò fino alla località "Val de Bufaure";

Al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini, di evitare incidenti alle persone e alle cose nonché di tutelare il particolare ambiente montano dell'intero territorio comunale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 23.06.2009 e successive modifiche;

Visto il D.lgs 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Constatata l'opportunità di prevedere permessi subordinati a speciali condizioni e cautele, ai sensi di quanto previsto dall'ottavo comma dell'art.6 del D.lgs 30 aprile 1992 n°285;

ORDINA

1. la revoca delle ordinanze n. 2/2015 e n. 3/2015 del 19.01.2015 e delle autorizzazioni al transito rilasciate ai sensi delle stesse;
2. l'istituzione del **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** per ogni sorta di veicoli a motore sulla strada della Val de Sèn Nicolò dalla località "Val de Bufaure" in poi e sulla strada di Munciogn dalla località "La Lasta" in poi.
3. In deroga a quanto espresso nel punto 2. è autorizzato il transito:
 - a) ai mezzi adibiti ai servizi di soccorso e di polizia;
 - b) ai mezzi di servizio del Comune di Pozza di Fassa;
4. Gli operatori di Polizia Locale sono autorizzati al rilascio di permessi temporanei in relazione a particolari esigenze manifestate dall'utente.

INCARICA

l'Ufficio Tecnico Comunale per la rimozione della segnaletica relativa all'apprestamento dei tracciati escursionistici e l'installazione di quella prevista dalla presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- A norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione è data facoltà di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495.

La presente ordinanza ha validità fino al 5 maggio 2015.

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	Al Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa
Al Distaccamento Polizia Stradale di Cavalese	Al Comando Polizia Locale Val di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale
All'A.S.U.C. di Pozza di Fassa		

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Dellagiacoma dott. Tullio

